

	SGPG UNI/PdR 125:2022 Sistema di Gestione per la Parità di Genere	Regolamento per il contrasto alle molestie sul luogo di lavoro Rev. 01 del 06/06/2025
---	---	---

Regolamento per il contrasto alle molestie sul luogo di lavoro

Indice di revisione	Data di emissione/revisione	Motivo della revisione	Paragrafi oggetto di revisione
Rev. 00	26/05/2025	Prima emissione	Tutti
Rev. 01	06/06/2025	Osservazioni Audit Report_Stage 1 (03/06/2025)	Art. 6 - Segnalazioni

Attività	Responsabilità	Data
Redazione	Comitato Guida (il/la Presidente)	06/06/2025
Verifica	RSGPG	06/06/2025
Approvazione	Comitato Guida (il/la Presidente)	06/06/2025
	Amministratore Unico	



Sommario

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Descrizione	2
Articolo 3 – Impegno dell'organizzazione	3
Articolo 4 – La valutazione del rischio	4
Articolo 5 – Individuazione	5
Articolo 6 – Segnalazioni	6



Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

Obiettivo del presente regolamento è:

- contribuire a diffondere la cultura del massimo rispetto della persona, della libertà e dignità individuale;
- confermare e rinforzare l'impegno di Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. alla prevenzione delle molestie sui luoghi di lavoro anche attraverso specifiche iniziative di formazione;
- creare le condizioni affinché tutti gli episodi di molestia vengano segnalati, assicurando un processo efficace di gestione delle segnalazioni che garantisca massimo rigore e massima tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

Il presente regolamento definisce:

- l'impegno di Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. per il contrasto di ogni forma di violenza sui luoghi di lavoro;
- la valutazione del rischio di molestie sui luoghi di lavoro (se non già trattata nel DVR in altro documento);
- l'adozione delle misure atte a prevenire le molestie;
- le modalità di gestione delle segnalazioni su ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale;

Il regolamento si applica a tutti coloro che lavorano presso Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. e che collaborano a qualsiasi titolo con la stessa.

Articolo 2 – Descrizione

	Descrizione
Molestia sul lavoro	Quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (D.lgs 198/2006, articolo 26, comma 1) che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità nella persona che la riceve. Costituisce circostanza aggravante il fatto che la molestia sessuale sia accompagnata da minacce implicite od esplicite o da ricatti da parte di superiori gerarchici o di persone che possano comunque influire sulla costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro.
Violenza sul lavoro	Riguarda gli "incidenti" in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Discriminazione diretta	Si verifica quando una lavoratrice od un lavoratore trattato/a meno favorevolmente di un altro che si trovi in situazione analoga, in ragione del genere della nazionalità, dell'etnia, della lingua, dell'età, della disabilità, dell'orientamento sessuale, politico, sindacale e

	religioso, della tipologia contrattuale nonché a modalità organizzative flessibili della prestazione lavorativa. In particolare, è discriminazione di genere l'utilizzo di criteri sessisti nelle relazioni interpersonali in attività lavorativa.
Discriminazione indiretta	Si intende una situazione nella quale una disposizione, una prassi, un criterio, atto, patto o comportamento apparentemente neutro ponga o possa porre la lavoratrice od il lavoratore in una situazione di particolare svantaggio, in ragione del genere della nazionalità, dell'etnia, della lingua, dell'età, della disabilità, dell'orientamento sessuale, politico, sindacale e religioso, della tipologia contrattuale, nonché a modalità organizzative flessibili della prestazione lavorativa.

In riferimento alla Direttiva 2002/73/CE è possibile desumere i concetti di:

- molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violarne la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
- molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto violare la dignità di una persona, in particolare, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Le molestie sessuali possono configurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti comportamenti:

- proposte sessuali indesiderate, richieste di favori sessuali o altra condotta verbale o fisica di natura sessuale; di particolare gravità sono considerate le molestie sessuali compiute abusando della propria posizione gerarchica, promettendo vantaggi (es. progressione di carriera o benefici economici) o minacciando svantaggi (es. mancata promozione);
- adozione di un linguaggio offensivo contenente allusioni sessuali;
- adozione di gesti sessuali espliciti;
- invio di contenuti a sfondo sessuale/pornografico (es. immagini, filmati, fotografie);
- esposizione di contenuti a sfondo sessuale/pornografico (es. calendari, poster, immagini, riviste, fotografie) nei luoghi di lavoro e in occasioni di lavoro;
- adozione di comportamenti tesi ad ottenere contatti fisici non desiderati anche mediante la mancanza di rispetto per i confini personali;
- commenti sull'aspetto fisico delle persone con riferimenti sessuali;
- coercizione sessuale.

La violenza e le molestie sul lavoro possono essere perpetrate tra colleghi (violenza orizzontale), tra superiori e subordinati (violenza verticale) o da clienti/fornitori (violenza da parte di terzi).

Articolo 3 – Impegno dell'organizzazione

La Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. si impegna a:

- individuare il rischio di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) alla luce della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro;
- preparare un Piano per la prevenzione e gestione delle molestie sul lavoro;
- fornire una formazione specifica a tutti i livelli, con una frequenza definita, sulla "tolleranza zero" rispetto ad ogni forma di violenza nei confronti dei/delle dipendenti, incluse le molestie sessuali (*sexual harassment*) in ogni forma;
- pianificare e attuare delle verifiche (survey) periodiche presso i/le dipendenti per indagare se hanno vissuto personalmente esperienze di molestie o comportamenti inappropriati;
- valutare gli ambienti di lavoro anche dal punto di vista della violenza e molestia;
- assicurare una costante attenzione al linguaggio utilizzato, sensibilizzando una comunicazione il più possibile gentile e neutrale;
- prevenire comportamenti prevaricatori o persecutori tali da provocare disagio e malessere psicofisico e a perseguirli se accertati, applicando nei confronti di chi li attua il presente regolamento;
- promuovere il benessere organizzativo anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazione e ad eliminare cause organizzative, carenze di informazione e di direzione che possano favorire l'insorgere di conflitti e disagio psicologico, fattori correlati al cosiddetto mobbing organizzativo, inteso come malessere derivante da disfunzioni strutturali, anche inconsapevoli, dell'organizzazione del lavoro;
- dotarsi di un processo strutturato di gestione delle segnalazioni anonima di ogni forma di violenza;
- fornire assistenza e supporto tempestivi e imparziali alle vittime di molestia sessuale garantendo la massima riservatezza.

Ed inoltre,

- riconosce il diritto delle persone che operano al suo interno ad essere trattate con dignità e rispetto e ad essere tutelate nella propria libertà personale;
- considera il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro come elementi fondamentali.

Articolo 4 – La valutazione del rischio

Le fasi di un processo di valutazione del rischio per la sicurezza e la salute in generale sono:

- identificare i fattori di pericolo che possono portare a violenze sui luoghi di lavoro;
- identificare i gruppi esposti;
- analizzare e valutare per i diversi gruppi esposti i rischi associati ai pericoli identificati;
- identificare misure adatte alla riduzione dei rischi che risultino significativi;
- pianificare e realizzare un processo di implementazione delle misure, di monitoraggio del rischio, di revisione periodica della valutazione.

Nella matrice di rischio possiamo considerare che:

- la probabilità del danno viene attribuita sulla base dell'analisi delle condizioni organizzative, della presenza (numerosità) dei fattori di pericolo, dell'assenza di fattori di *readiness* organizzativa (capacità di contrasto);
- la gravità del danno viene valutata in base alla considerazione dell'analisi dei disagi riportati, ove per disagi riportati si intende la frequenza di episodi di aggressività fisica o verbale, oppure alla presenza di timori di violenza. Non ci si riferisce agli episodi ufficialmente riportati all'organizzazione in passato, ma a quelli riportati durante la raccolta dati che avviene tramite

questionari anonimi, con un approfondimento in forma di focus group: in tal caso la rivalutazione della gravità del danno sarà sempre identificata come “grave”.

Legenda rischio		Danno (D)			
	Basso	Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
	Accettabile				
	Notevole				
	Elevato				
Probabilità (P)	Non probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Classe di rischio	Priorità di intervento	Descrizione intervento
Elevato $12 \leq R \leq 16$	Azioni correttive immediate	L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'investimento stesso.
Notevole $6 \leq R \leq 9$	Azioni correttive da programmare con urgenza	L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile $3 \leq R \leq 4$	Azioni correttive da programmare a medio termine	Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in termini più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso $1 \leq R \leq 2$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	

Dall'analisi effettuata si evidenzia il seguente risultato:

$$R = P \times D = 4$$

Consultando la tabella inerente alla classe di rischio si individuano le relative priorità di intervento.

Classe di rischio	Priorità di intervento
(elevato, notevole, accettabile, basso)	Accettabile

Tale analisi emerge dall'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, condotto dalle figure responsabili della sua approvazione (RSPP, Datore di Lavoro, Medico Competente, RLS).

Articolo 5 – Individuazione

	SGPG UNI/PdR 125:2022 Sistema di Gestione per la Parità di Genere	Regolamento per il contrasto alle molestie sul luogo di lavoro Rev. 01 del 06/06/2025
---	---	---

Successivamente all'analisi del contesto e dei dati a disposizione si riportano le azioni migliorative:

Misure	Descrizione
Strutturali e tecnologiche	A titolo esemplificativo le possibili azioni da intraprendere riguardano sostanzialmente: - valutare le attività in essere in funzione della riduzione dei fattori di rischio connessi ad atti e comportamenti violenti; - gestire l'accesso ai locali di lavoro mediante regole e sistemi atti a prevenire situazioni di pericolo.
Organizzative	A titolo esemplificativo in relazione ad azioni che coinvolgono maggiormente la sfera organizzativa del lavoro, è necessario: - promuovere un clima organizzativo orientato alla riduzione degli episodi di violenza; - definire un'interfaccia operativa con le Forze dell'Ordine ai fini delle attività previste nel contesto delle procedure operative di erogazione del servizio; - assicurare la diffusione e l'utilizzo di strumenti di segnalazione degli episodi di violenza.
Formazione del personale	A titolo esemplificativo la formazione deve mirare a far sì che: - tutto il personale conosca i rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire in caso di episodi di violenza.

Articolo 6 – Segnalazioni

Le segnalazioni, contenenti le informazioni previste al punto precedente, possono essere presentate con le seguenti modalità:

- compilazione del **Modulo di segnalazione** tramite l'utilizzo della piattaforma Google Moduli, disponibile al seguente indirizzo: <https://forms.gle/uRkHbh7rPcgTfGXZ7>;
- compilazione del **Modulo di segnalazione** cartaceo e consegna di tale modulo presso la sede legale di Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. (Via di Tiglio n. 1697, 55100, Lucca) in apposita cassetta posta nell'area reception;
- compilazione del **Modulo di segnalazione** cartaceo e recapito di tale modulo in busta chiusa, tramite posta ordinaria presso la sede legale di Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. (Via di Tiglio n. 1697, 55100, Lucca).
- richiesta di appuntamento per colloquio in presenza da svolgersi in un ambiente dedicato presso la sede legale di Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. (Via di Tiglio n. 1697, 55100, Lucca).

Il processo di gestione della segnalazione è composto dalle seguenti fasi:

1. ricezione della segnalazione;
2. analisi preliminare della segnalazione;
3. adozione dei provvedimenti organizzativi e/o disciplinari.

L'organo deputato al ricevimento e all'esame delle segnalazioni e successivamente all'adozione, eventuale, di processi di non conformità e azioni correttive è il **Comitato Guida**.



Il Comitato assegna un codice alfanumerico anonimo alla segnalazione e la analizza, in una prima fase, al fine di verificarne l'accettabilità, cioè al fine di verificare che il contenuto della segnalazione sia riferibile ad una delle fattispecie descritte all'art. 2 del presente regolamento o comunque riguardi situazioni di discriminazione o altre forme di violenza di genere, incluse le molestie sessuali.

Il Comitato, ricevuta la segnalazione, provvederà, coinvolgendo se necessario altre funzioni interne all'organizzazione, ad effettuare i dovuti accertamenti sulla fondatezza della segnalazione.

Qualora, a seguito delle verifiche di approfondimento, la segnalazione risulti infondata, il Comitato, che ha effettuato l'analisi, provvede ad archiviare la segnalazione corredata dagli esiti delle verifiche svolte.

In tal caso, lo stesso provvede ad informare il segnalante, se noto, della conclusione e degli esiti delle verifiche svolte. L'organizzazione o gli aventi causa si riserveranno il diritto di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate a falsità della dichiarazione.

Qualora al termine della verifica la segnalazione risulti fondata, il Comitato provvederà ad adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti più opportuni e se necessario, nei casi applicabili e in conformità alle normative in materia di lavoro e al contratto collettivo nazionale, all'adozione dei provvedimenti disciplinari e alla successiva verifica dell'efficacia delle azioni intraprese.

Di tale processo viene data evidenza documentale nel Modulo Rapporto Non Conformità (**Modulo Rapporto NC**) e nel Modulo Rapporto Azioni Correttive (**Modulo Rapporto AC**).ethjh